

lavoro perduta.

Art. 57.

Il danno delle uve saranno inden-  
nizzati come in appresso.

Se a scelta, per ogni grappolo d'uva  
comune l'entrosimi venti, e per ogni  
grappolo d'uva da pasto l'entrosimi  
venticinque;

Se alla rinfusa, per ogni grappolo  
d'uva, sia comune che da pasto,  
l'entrosimi quindici.

Se il danno lo cagiona il bestiame  
fatto uccidere domito, o ucciso co-  
sto da cani, il prezzo d'ogni grappolo  
d'uva comune e di cento-  
simi dieci, e d'ogni grappolo  
d'uva grappa e di centosimi quindici.

Art. 58

Il danno dei tralci, qualunque  
ne sia la quantità, sarà indennizzato  
in ragione di centosimi trenta per  
ciascuno, e di quelli col frutto ma-  
turo in ragione di centosimi quaran-  
ta per ciascuno.

Art. 59.

I furti dei tralci non saranno mai  
in denniati se arretrati in campagna  
dopo il mese di novembre, o se si  
lasciano oltre dieci giorni dalle  
vengono separate dalla pianta,

I furti dei pali o altri sostegni  
saranno risarciti in ragione di  
lire due al centinajo se trattasi di  
canne, e di lire cinque al centinajo  
se di giunco, offesi anche per  
queste le condizjoni ed i termini di cui sopra,

I danni alle siepi di fieschi d'India  
saranno in denniati pagando Cin-  
tesimi cinque per ogni foglia ta-  
gliata o recata.

I danni alle siepi d'alino sa-  
ranno risarciti pagando centesimi  
cinquanta per ogni metro se arre-  
trati per estrazione, e centesimi venti  
per ogni metro recapitati dal vicino,

Art. 60

Per tralci già scelti, e tutte le  
altre legna che si estranno dalle viti,  
dalla potatura degli alberi o da altri  
pianti, come alino ecc, si paghe

22220 per ogni fascio l'entesimi cinque,

Capo quarto  
Dei sequestri di bestiame  
/ Terzo /

Art. 61

La Compagnia deve sequestrare il bestiame che trovi errante o in custodia in territorio altrui e condurlo nel luogo di custodia designato.

Il proprietario non può rivendicare tale bestiame se non adempie agli obblighi imposti dal Regolamento e dal presente capitolato.

Art. 62.

Se il bestiame di cui all'articolo precedente ha diritto a un compenso di lire 0,50 per capo se trattasi di bestiame grosso, su di o domestico, e di lire 0,10 se trattasi di bestiame minuto.

Art. 63

La Compagnia deve pure pre-

Tendere per il bestiame custodito che  
trova pascolando in territorio altrui  
meta' del compenso di cui all'articolo  
precedente.

Il pagamento di tale compenso de-  
v' essere effettuato subito, ed in caso  
di rifiuto o d'irresponsabilità a pa-  
gare da parte del custode, si ha diritto  
all'appropriazione temporanea di  
un congruo numero di capi, per  
quali il proprietario avvertito e te-  
nuto al rimborso delle spese di custo-  
dia e mantenimento fino al risatto.

Ove tale risatto non si effettui cu-  
tto il termine di cinque giorni, il  
bestiame appropriato dev' essere vende-  
to con le formalità dei pubblici in-  
carichi, e la somma ricavata, dedotti  
i diritti e le spese, deve andare a be-  
nefizio del Monte Gravatico.

Art. 64.

La contravvenzione con le con-  
dizioni e modalità di cui agli articoli  
61, 62 e 63, dev' essere applicata  
anche al bestiame colto al pascolo